

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

**LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso****Omicidio colposo art. 589 aggravante circolazione stradale**

Cassazione Penale, n. 33820 del 09.07.2019, Sez. 4

**Omicidio colposo art. 589 aggravante circolazione stradale****MASSIMA**

È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato di Omicidio colposo aggravato dalla circolazione stradale, integri il relativo fatto tipico, ex art. 589 c.p., la condotta di colui che guidi in modo superficiale e spericolato sia così grave da essere ostativa alla possibilità gli vengano riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento da lui tenuto dopo il drammatico incidente.

**FATTO**

1. Con sentenza in data 3 ottobre 2018 la Corte d'Appello di Napoli confermava la condanna resa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Mo. Fa., quale responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di Me. Gi., fatto aggravato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale; dichiarava invece di non doversi procedere nei confronti del medesimo in relazione alle lesioni personali patite da Ca. Iv. ed Am. Er., per difetto di querela; riduceva ad anni quattro e mesi otto di reclusione la pena di anni dieci di reclusione irrogata in prime cure.

2. Secondo quanto accertato dai giudici di merito e non contestato, il Mo., alla guida della sua autovettura, percorrendo un'area di parcheggio pubblica sita in piazzale Rabin nel comune di Marano di Napoli, nell'effettuare una "derapata" con l'intenzione di svoltare a sinistra, per poi fermarsi in prossimità dei tavolini allocati vicino ad un furgone adibito a vendita di cibi e bevande, dove si trovavano seduti alcuni suoi amici, a causa dell'eccessiva velocità, di imprudenza ed imperizia, aveva perso il controllo dell'auto ed aveva investito gli occupanti dei detti tavolini, cagionando la morte di Me. Gi. e lesioni giudicate guaribili in trenta giorni alla Ca. e all'Am..

3. La Corte territoriale rilevava la estrema gravità della condotta del Mo., attese le evidenti finalità ludico-esibizionistiche della spericolata manovra, che oltre alla specifica violazione del codice della strada, per la velocità del tutto impropria rispetto allo stato dei luoghi, denotava l'assoluta superficialità del conducente, che per

motivi del tutto futili aveva sottovalutato la presenza, in prossimità della carreggiata, delle persone sedute ai tavolini. Rilevava ancora che l'imputato, per ostentare le proprie capacità di guida dell'auto da poco acquistata, era già passato una volta sul medesimo piazzale a forte velocità e a zig-zag - anche per superare un restringimento di carreggiata dovuto alla presenza segnalata di un tombino scoperchiato - ed era poi ritornato sul piazzale tentando una "sbandata controllata" per evitare il medesimo ostacolo, perdendo il controllo del mezzo e finendo contro le persone sedute ai tavolini del venditore ambulante. Stante la estrema gravità della colpa, fissava la pena base nel massimo edittale di sette anni di reclusione e riteneva non concedibile alcun beneficio.

4. Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Osserva che nei motivi di gravame tali attenuanti erano state espressamente richieste e, a sostegno della concessione, erano state indicate le seguenti ragioni, sulle quali la Corte non si era pronunciata: l'età dell'imputato, che al momento del fatto aveva poco più di diciannove anni; la mancanza di qualsivoglia stato di dipendenza da alcol o stupefacenti; l'essersi immediatamente prodigato a prestare i soccorsi; l'aver ammesso subito la sua responsabilità; l'aver subito a seguito della vicenda un profondo turbamento e dolore, che lo avevano portato a svolgere attività di volontariato a favore di anziani e disabili presso una Onlus cittadina.

**DIRITTO**

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. Per giurisprudenza assolutamente pacifica, infatti, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano, Rv. 259142). Conseguentemente, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della

concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).

3. Ciò posto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi di diritto perché ha determinato la pena nel massimo edittale - statuizione non oggetto di censura da parte del ricorrente - e nell'esaminare i parametri dell'art.133 c.p. ha valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, l'elevato grado della colpa dimostrato nella spericolata e superficiale condotta di guida, ritenendo implicitamente subvalenti, rispetto ad esso, gli elementi che la difesa aveva addotto a favore dell'imputato.

4. Di qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di duemila Euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).

**PQM**

**Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.**